

Vorremmo organizzare uno spettacolo: quando possiamo ricevere una fattura al 10% di IVA?

Il Decreto IVA contempla l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% con riferimento a:

“123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”;

“119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari”.

Ciò significa che l'agevolazione è circoscritta alle tipologie di spettacoli tassativamente elencati, ossia:

- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista;
- concerti vocali e strumentali;
- attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume.

L'aliquota agevolata opera sia nel caso in cui l'associazione scritturi direttamente gli artisti sia – a partire dal 1° gennaio 2018 - nell'acquisto dal produttore o impresario dello spettacolo *“pacchetto chiavi in mano”*. Tale estensione è nata per rispondere alla prassi del settore dove operano gli intermediari che scritturano gli artisti e stipulano contratti con gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione dello spettacolo.

Qui però bisogna operare i necessari distinguo in quanto non tutte le prestazioni rese dall'intermediario accedono all'aliquota agevolata, dovendo la normativa italiana rispettare la Direttiva 2006/112/CE che circoscrive tale possibilità alle *“prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti”*.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20 del 21/12/2018 ha offerto in merito alcuni importanti chiarimenti.

Le prestazioni devono essere strettamente connesse e direttamente strumentali all'esibizione degli artisti e volte a connotare il contenuto ed il messaggio artistico con riferimento all'evento spettacolistico complessivamente considerato. Lo sono quindi le prestazioni relative all'allestimento del palco, dei fondali e, più in generale delle scenografie, qualora la realizzazione delle relative componenti sceniche sia necessaria, anche in base alle particolari e specifiche direttive impartite dall'artista, al fine di connotare, sotto il profilo dell'identità e dell'originalità, l'evento spettacolistico. Del pari le prestazioni legate all'impianto audio e video saranno ammesse all'aliquota agevolata quando gli aspetti concernenti il suono e/o le luci rivestano, anche secondo le specifiche indicazioni dell'artista, particolare rilievo nella caratterizzazione di contenuto artistico dell'evento spettacolistico.

Restano invece escluse dal regime agevolato le operazioni che, seppure correlate alla realizzazione dell'evento spettacolistico, non concorrono a connotare lo stesso evento sotto il profilo artistico. Trattasi, con particolare riferimento al settore dei concerti vocali e strumentali, delle operazioni mediante le quali il produttore-intermediario si impegna a procurare all'organizzatore dello spettacolo, ad esempio:

- la realizzazione e/o la messa a disposizione di attrezzature non caratterizzanti sotto il profilo artistico la manifestazione (allestimento dei camerini, approntamento delle transenne, predisposizione dei bagni chimici, ecc.);
- la disponibilità del personale impegnato in mansioni non connotate da un contenuto artistico (direttori di produzione e tour manager, personale impiegato per le pulizie, per i servizi di accoglienza e controllo, per la distribuzione di manifesti e volantini, ecc.);
- i servizi di carattere promozionale (pubblicità, produzione e stampa manifesti e volantini, ufficio stampa, ecc.);
- servizi vari quali il trasporto di persone, di materiali e attrezzature, le prestazioni alberghiere, i servizi di catering, i servizi correlati in generale allo svolgimento di pratiche amministrative, ecc..

Arsea Comunica n. 10 del 27/01/2020

Lo staff di Arsea